



Bruxelles, 21.11.2023  
COM(2023) 714 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma  
della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,  
sull'equipaggiamento marittimo**

## **RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma  
della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,  
sull'equipaggiamento marittimo**

### **1. CONTESTO**

L'articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo<sup>1</sup> conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite in tale articolo. A norma dell'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva, il potere di adottare atti delegati è conferito per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 settembre 2014. Il primo periodo è scaduto il 17 settembre 2019. La Commissione ha pertanto adottato una relazione (COM(2019)34 final) come richiesto dall'articolo 37, paragrafo 2, e la delega del potere di adottare atti delegati è stata tacitamente prorogata di altri cinque anni fino al 17 settembre 2024.

La Commissione è autorizzata, conformemente all'articolo 37, ad adottare atti delegati di cui agli articoli 8, 11, 27 e 36 della direttiva.

Tali atti delegati possono riguardare:

- articolo 8: l'adozione di specifiche tecniche e norme di prova armonizzate
  - in assenza di una norma internazionale e
  - nel caso di una carenza o un'anomalia grave nella norma esistente per uno specifico elemento di equipaggiamento marittimo, in casi eccezionali ove debitamente giustificato da un'analisi adeguata e allo scopo di rimuovere una minaccia grave e inaccettabile alla sicurezza marittima, alla salute o all'ambiente, e tenendo conto di eventuali lavori in corso a livello di IMO;
- articolo 11: l'identificazione degli elementi specifici di equipaggiamento marittimo sui quali può essere apposta l'etichetta elettronica;
- articolo 27: requisiti e norme di prova armonizzati provvisori per elementi specifici di equipaggiamento marittimo soggetti a una procedura UE di salvaguardia se la non conformità dell'equipaggiamento marittimo è attribuita a lacune nelle norme di prova;
- articolo 36: l'aggiornamento dei riferimenti alle norme di cui all'allegato III, riguardante i requisiti cui devono conformarsi gli organismi di valutazione della conformità per diventare organismi notificati (attualmente EN ISO/IEC 17065:2012 e EN ISO/IEC 17025/2005).

In conformità all'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2014/90/UE, la Commissione deve elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove

---

<sup>1</sup> GU L 257 del 28.8.2014, pag. 168.

mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

## **2. ESERCIZIO DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI CONFERITO ALLA COMMISSIONE A NORMA DELLA DIRETTIVA 2014/90/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 LUGLIO 2014, SULL'EQUIPAGGIAMENTO MARITTIMO**

Nel periodo di riferimento la Commissione ha esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dalla direttiva 2014/90/UE una volta.

L'atto adottato è la direttiva delegata (UE) 2021/1206 della Commissione, del 30 aprile 2021, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo per quanto riguarda la norma applicabile ai laboratori utilizzati dagli organismi di valutazione della conformità per l'equipaggiamento marittimo.

Tale atto è stato adottato in conformità all'articolo 36 della direttiva sull'equipaggiamento marittimo.

Nel 2017 l'ISO ha pubblicato una revisione della norma EN ISO/IEC 17025 e ha ritirato la versione precedente, che poteva ancora essere utilizzata durante un periodo di transizione di tre anni, terminato nel novembre 2020.

Nell'allegato III, punto 19, della direttiva 2014/90/UE, è stato di conseguenza necessario sostituire il riferimento alla norma "EN ISO/IEC 17025:2005" con il riferimento alla norma "EN ISO/IEC 17025:2017".

## **3. CONCLUSIONI**

La Commissione ravvisa la necessità di prorogare la delega a causa dell'esigenza di integrare o modificare le pertinenti disposizioni della direttiva a fronte di una costante evoluzione dell'elenco degli elementi di equipaggiamento marittimo che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (articolo 11), di norme internazionali aggiornate in relazione ai requisiti cui devono conformarsi gli organismi di valutazione della conformità (articolo 36) e per rimuovere minacce gravi e inaccettabili alla sicurezza marittima, alla salute o all'ambiente entro un breve lasso di tempo se ciò dovesse rendersi necessario (articoli 8 e 27).